CAMERA DEI DEPUTATI N. 1876-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 novembre 1955 (*Stampato n. 630*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 novembre 1955

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'intento di incrementare le reciproche relazioni economiche esistenti fra la Repubblica Italiana e quella Argentina, il 25 giugno 1952 è stato firmato a Roma un Accordo commerciale e finanziario tra i due Paesi che sostituisce l'Accordo del 13 ottobre 1947 e il relativo Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949, scaduti entrambi alla fine di dicembre del 1951.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Le Alte Parti contraenti, dichiarato il proposito di rafforzare i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di sviluppare il più possibile l'intercambio dei loro prodotti garantendo ai medesimi i mercati permanenti nell'ambito delle rispettive necessità nazionali (articolo 1) assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie effettuate fra i due Paesi consentendo al tempo stesso di studiare e risolvere con la massima benevolenza le proposte che verranno reciprocamente formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche (articolo 2).

Si mpegnano, inoltre, a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di una delle due Nazioni che si importino nell'altra, in materia di diritti, tasse, imposte, oneri tributari e per quanto si riferisce alle formalità e alle procedure amministrative a cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi (articolo 3).

L'accordo in questione, il cui termine è fissato al 31 dicembre 1958, regola quindi taluni aspetti dei rapporti italo-argentini che qui appresso vengono indicati e considerati.

REGIME COMMERCIALE.

Formano oggetto speciale di intercambio determinati contingenti di merci dei due Paesi contemplati in due liste annesse all'Accordo (articoli 4 e 6) in base alle quali si attua un piano di scambi di 56.100.000 dollari U. S. A. nei due sensi, nonché il finanziamento di 75 milioni di dollari per la fornitura all'Argentina di beni strumentali vari. Dette liste, essendo oggetto di revisione annuale, possono modificarsi di comune accordo (articolo 10); e al fine di ampliare l'intercambio è previsto (articolo 9) che le Parti Contraenti studino la possibilità di concedere permessi d'importazione ed esportazione per altre merci oltre quelle incluse nelle liste. I due Governi si impegnano di fare quanto è in loro potere affinché i prezzi delle merci che formano oggetto d'intercambio non siano superiori a quelli che pagherà qualsiasi terzo Paese in parità di condizioni, qualità e circostanze (articolo 7).

Si impegnano del pari acché tutti i prodotti importati vengano destinati al proprio consumo interno (articolo 8).

È altresì previsto (articolo 5) l'impegno da parte argentina di vendere e da parte italiana di comperare (a prezzi da stipularsi annualmente in ragionevole relazione con le « quotazioni fuori conferenza » che sussisteranno alla data di ciascuna operazione nei mercati esteri rappresentativi) 300.000 tonnellate di grano, nel 1953, e 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validità dell'accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto.

REGIME DI PAGAMENTI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

È stato concordato fra le due Parti (articoli 16 e 17) che tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (fatta eccezione per quelli relativi all'acquisto dei beni strumentali) si effettuino in dollari U. S. A. tramite il Conto generale dollari C. A. I. (Convenio argentino-italiano) che potrà presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di cento milioni di dollari (articolo 19). Detto saldo sarà produttivo di interessi, da liquidarsi e contabilizzarsi nel menzionato conto alla fine di ciascun semestre, in ragione del due e mezzo per cento annuo per le somme eccedenti i dieci milioni di dollari (articolo 20).

Per l'acquisto dei beni strumentali effettuati dalla Repubblica Argentina in Italia si è convenuto un regime speciale. L'Ufficio italiano dei cambi aprirà un conto in dollari U. S. A. denominato conto finanziario beni strumentali a nome del Banco Central de la Republica Argentina; conto che verrà addebitato degli importi corrispondenti agli ordini di pagamento che la Repubblica Argentina emetterà per l'acquisto dei beni anzidetti (articolo 21).

Anche questo conto, come quello generale dollari C. A. I., è produttivo di interessi liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, ma nella misura del due e settantacinque per cento (articolo 22).

È previsto che alla scadenza dell'Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza vengano effettuati tramite il Conto generale dollari C. A. I. o sul Conto finanziamento beni strumentali, secondo i casi, ed in conformità alle disposizioni dell'Accordo che, a tale effetto, resteranno in vigore durante un periodo di sei mesi dopo la scadenza.

Il saldo totale che i Conti menzionati presentino, scaduto il citato periodo di sei mesi, sarà regolato in merci concordate fra entrambi i Governi, o, di comune accordo, in dollari U. S. A., in altre divise o in qualunque altra forma (articolo 25).

Entrambi i Governi, oltre a stabilire la procedura da seguire nella determinazione del regime che dovrà applicarsi per estinguere il saldo dei due Conti (articolo 23), si riservano il diritto di estinguere totalmente o parzialmente in qualsiasi momento i saldi debitori che presentino i detti Conti fissando di accordo le modalità e le condizioni degli ammortamenti (articolo 24).

EMIGRAZIONE.

In materia di emigrazione, le Parti contraenti, riaffermando il proposito di assicurare il piú efficace ed integrale adempimento degli Accordi speciali sull'emigrazione fino ad oggi sottoscritti tra i due Paesi, hanno concordato di promuovere lo stabilimento in Argentina di 500.000 persone circa, in un periodo di cinque anni (articolo 33).

Il Governo argentino, mentre assicura ai lavoratori italiani gli stessi benefici di cui godono i lavoratori argentini in materia di lavoro e di impiego, di assicurazione e previdenza sociale (articolo 34), così garantisce la automatica estensione ai lavoratori italiani del trattamento e dei vantaggi di cui beneficiano gli emigranti di qualsiasi altra provenienza (articolo 35).

TRASPORTI MARITTIMI E ASSICURAZIONI.

I Governi contraenti hanno assunto impegno di adottare le misure necessarie affinché il trasporto delle merci scambiate si effettui, in parità di tonnellaggio, su navi dei due Paesi, senza che perciò si verifichi ritardo nelle consegne o rincaro dei prodotti da trasportare (articolo 37); ed hanno stabilito di assicurare i prodotti scambiati presso Compagnie della Nazione cui appartiene il venditore o il compratore sul quale grava il rischio del trasporto (articolo 39).

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE, LIBRI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

Si è concordato un intercambio annuale di almeno trenta pellicole cinematografiche impressionate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione (articolo 42).

Il Governo Italiano ha preso, per parte sua, impegno di fornire annualmente alla Repubblica Argentina non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri (negativo, suono e positivo) nelle proporzioni abituali per l'utilizzo da parte dell'industria cinematografica (articolo 43).

Per il trasferimento e l'investimento dei fondi corrispondenti al ricavo della vendita e lo sfruttamento delle pellicole cinematografiche impressionate, si è concordata una procedura in base alla quale per l'ammontare dei trasferimenti che si effettuino dall'Italia verso l'Argentina saranno autorizzate rimesse per importi equivalenti dall'Argentina verso l'Italia, mentre le somme risultanti in eccesso resteranno depositate nel Paese debitore e potranno essere utilizzate per produzione doppiaggio, titolaggio, edizione e spese direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole (articolo 44).

È inoltre prevista (articolo 46) la stipulazione di Accordi speciali intesi ad assicurare la proiezione e la più ampia diffusione possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno nonché la più ampia possibile diffusione delle pellicole italiane in Argentina; predisponendo un regime che consenta l'applicazione di un sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi, e incrementando un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici.

Le due Parti Contraenti si sono infine determinate ad incrementare, in regime di reciprocità (articolo 48), l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, predisponendo le necessarie misure affinché l'importazione, il commercio ed il regime fiscale delle suddette pubblicazioni, edite in uno dei due Paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE.

All'Accordo commerciale e finanziario è allegato un Protocollo addizionale in cui da parte di entrambi i Governi si riconosce di particolare interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione di famiglie rurali italiane verso l'Argentina, traducendo in pratica le raccomandazioni contenute rispettivamente nell'articolo 16 dell'Accordo sull'emigrazione del gennaio 1948 e nell'articolo 9 del Protocollo addizionale dell'ottobre 1949, che prevedevano una partecipazione tecnica e finan-

ziaria italiana alla realizzazione del piano di colonizzazione da prepararsi ed eseguirsi ad opera del Governo argentino.

A termini del Protocollo, il Governo argentino fornirà i mezzi per finanziare l'acquisto della terra e concederà prestiti intesi a promuovere e sviluppare la produzione. Tale contributo non sarà in nessun caso inferiore a quello assegnato dal Governo italiano che concorrerà (per il tramite di uno o più Enti i quali avranno personalità giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facoltà necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali, senza perseguire propositi di lucro) fino a una somma di 200 milioni di *pesos* da prelevarsi dai fondi esistenti nel conto *Afectacion Emprestito* aperto presso il Banco central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei cambi. Detto importo sarà destinato a far fronte al finanziamento delle spese per il trasferimento degli emigranti e delle loro famiglie, nonché delle famiglie degli emigranti già stabilitisi in Argentina nella misura che i due Governi convengano, ed anche al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

* * *

Onorevoli colleghi, non esaminerò in *extenso* i precedenti Accordi economici con l'Argentina. Accennerò soltanto che i rapporti economici e finanziari fra i due Paesi furono regolati per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale con l'Accordo commerciale e finanziario, ed Annessi relativi al prestito estero che il nostro Governo contrasse nella Repubblica Argentina, in data 10 ottobre 1945 in un periodo molto critico per la nostra economia. Detto Accordo prevedeva forniture ingenti da parte argentina di frumento, segala, orzo, granoturco, olî alimentari, grasso di maiale: carni bovine congelate ed altre derrate alimentari. Il Governo argentino concedette allora al nostro Governo, per l'acquisto delle merci da importare, un prestito ammortizzabile in 25 anni, al 3,75 per cento, di 350 milioni di *pesos* argentini ed un credito relativo in conto corrente di altri 350 milioni di *pesos* per un termine di tre anni, prorogabile di comune accordo fra le parti fino al 31 dicembre 1951.

Gli acquisti italiani furono inizialmente cospicui, ma in prosieguo di tempo le esportazioni nostre, per i prodotti e i beni strumentali previsti dall'articolo 13 dell'Accordo, segnarono uno straordinario incremento cui corrispose una progressiva riduzione delle importazioni, determinata dagli alti prezzi e dalle limitate disponibilità dei prodotti argentini che maggiormente interessavano il nostro mercato.

Si venne così a creare in poco più di un anno un saldo creditorio per l'Italia di circa 550 milioni di pesos, dopo di aver liquidato il credito rotatorio di 350 milioni della stessa valuta, concessoci dall'Argentina.

Allo scopo di sistemare tale saldo e di gettare le basi per un più equilibrato ed armonico sviluppo dell'intercambio fra le due Repubbliche, fu stipulato a Buones Aires il Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949, con il quale venne data al predetto saldo di 550 milioni di pesos la sistemazione di cui appresso.

Il prestito di 350 milioni di pesos, attraverso il normale ammortamento erasi ridotto a 306 milioni. A fronteggiare tale prestito per servizio interesse e ammortamento vennero accantonati 306 dei 550 milioni del saldo creditorio italiano ed i restanti 244 milioni vennero utilizzati per l'acquisto di 700.000 tonnellate di grano.

Per la parte commerciale furono previste due ampie liste contingentali e la reciproca concessione di un *working bilance* di 80 milioni di dollari.

Tuttavia, anche dopo la conclusione del nuovo Accordo, lo squilibrio nell'intercambio continuò ad accentuarsi soprattutto a causa dell'applicazione del tutto arbitraria data dall'Argentina alle liste contigentali; cosicché nel marzo 1950, prevedendosi l'esaurimento del *plafond* di finanziamento e del conseguente blocco del *clearing*, venne istituito unilateralmente dall'Italia il sistema dell'abbinamento al 100 per 100.

Tale sistema venne giudicato l'unico mezzo atto a frenare la continua ascesa della nostra esposizione creditoria senza porre specifiche restrizioni alle nostre esportazioni. Con detto sistema si venne ad addossare al nostro esportatore l'onere di « provvedere » alla realizzazione di una importazione dalla Argentina di importo uguale alla sua esportazione.

Nonostante l'abbinamento, che non può tener conto delle partite finanziarie attive per l'Italia (rimesse emigrati, passaggi marittimi ed aerei, turismo, spettanze diplomatici argentini in Italia, ecc.) il saldo creditorio italiano raggiunse e perfino superò all'inizio del 1952 gli 80 milioni di dollari del *plafond* di finanziamento, per cui in considerazione del conseguente blocco del

clearing e della contrazione degli scambi italo-argentini determinati da una parte dalle limitatissime disponibilità di prodotti argentini destinati all'esportazione e dall'altra dalle drastiche restrizioni unilateralmente adottate dall'Argentina all'importazione di grande parte dei prodotti italiani, ritenuti non indispensabili alla vita del paese, da parte italiana vennero sollecitate nuove trattative che si conclusero nel giugno del 1952.

Prima di passare ad un breve commento circa il funzionamento dell'Accordo di cui trattasi, sarà utile avere una idea dell'andamento dell'intercambio italo-argentino dall'anno in cui venne negoziato ad oggi; si riportano qui di seguito i dati statistici ufficiali italiani relativi a tale intercambio (in milioni di lire):

	Importazione	Esportazione	Saldi
	—	—	—
1952	12.836	10.646	— 2.217
1953	37.114	20.604	— 16.510
1954	20.467	21.965	+ 1.498
1955	42.499	36.003	— 6.496
1956 (4 mesi)	10.832	13.704	+ 2.872

Occorre inoltre tener presente che l'intercambio previsto ammonta in lire italiane a circa 25 miliardi annui in ciascuno dei due sensi, oltre a 46,8 miliardi di beni strumentali in esportazione durante tutto il periodo di validità dell'Accordo ed al controvalore del grano in importazione (300.000 tonnellate nel 1952-53 e 500.000 tonnellate in ciascuno dei successivi quattro anni).

Occorre pure tenere presente che l'Accordo in discussione è stato negoziato in un periodo particolarmente critico della economia argentina, per cui le liste contingentali d'intercambio corrente limitate a 56 milioni di dollari in ciascuno dei due sensi, già escludevano numerosi prodotti italiani ritenuti di scarso interesse all'Argentina. Tuttavia da parte argentina non è stata mai data integrale applicazione alle liste.

Infatti, per i prodotti interessanti l'economia argentina i relativi contingenti sono stati integralmente distribuiti per importi molto superiori a quelli fissati, mentre per i prodotti di minore interesse i relativi contingenti sono stati distribuiti soltanto parzialmente o non distribuiti affatto. Quest'ultima sorte è toccata fra gli altri: a tutti i prodotti tessili, allo zinco, al cemento, ai pneumatici alla cellulosa di paglia, al carburo di calcio, alle macchine da cucire, alle biciclette, alle resine, agli esplosivi, ecc.

Per quanto concerne d'altra parte la lista dei prodotti argentini, la politica discriminatoria argentina dei prezzi e dei cambi ha reso virtualmente impossibile all'Italia l'importazione delle lane e delle pelli, costringendoci per chiudere gli abbinamenti a ricorrere in misura eccessiva all'importazione di cereali minori ed olio di lino.

Dall'esame dei dati statistici surriportati si può rilevare che nel 1952, anno in cui fu negoziato l'Accordo, l'intercambio è stato eccezionalmente esiguo, il che riflette lo stato di incertezza dei rapporti convenzionali fra i due Paesi. Nel 1953 il nuovo Accordo ha fatto sentire i suoi effetti benefici per cui, nonostante le crescenti restrizioni commerciali argentine all'importazione e le discriminazioni all'esportazione tendenti ad orientare le vendite di quella Repubblica verso l'area del dollaro. si è registrato un incremento del 390 per cento all'importazione e del 95 per cento all'esportazione. Il saldo passivo sia del 1952 che del 1953 si giustifica con il sistema dell'abbinamento che prevede importazioni non solo per fronteggiare le esportazioni, ma anche per fronteggiare le partite finanziarie attive.

Nel 1954 si è avuta una caduta nelle nostre importazioni rispetto al 1953, dovuta principalmente alla politica discriminatoria argentina in materia di lane e di pelli, che ha reso pressoché impossibile i nostri normali acquisti di tali prodotti.

Le esportazioni hanno avuto invece un lieve incremento da attribuirsi soprattutto alle forniture dei beni strumentali che sono fuori abbinamento.

L'anno 1955 è stato veramente favorevole ai nostri scambi con l'Argentina malgrado i noti eventi politici di quel Paese; in tale anno le nostre importazioni si sono piú che raddoppiate rispetto al 1954 mentre le nostre esportazioni sono aumentate del 60 per cento circa. Nel primi quattro mesi del corrente anno, l'intercambio mostra un andamento pressoché simile a quello del 1955.

Le forniture di beni strumentali a valere sul « Conto finanziamento beni strumentali » di 75 milioni di dollari U. S. A. sóno avvenute quasi integralmente, avendo il Ministero già rilasciato le necessarie licenze di esportazione per oltre 70 milioni di dollari.

Piú difficoltoso è stato, invece, il ritiro italiano del grano argentino previsto dall'Accordo. È stato a suo tempo ritirato il contigente di 300.000 tonnellate dell'anno 1952-53 ed il contingente di 500.000 tonnellate dell'anno 1953-54; è ancora in corso il ritiro

del contingente di 500.000 tonnellate dell'anno 1954-55.

Le difficoltà di applicazione di questa parte dell'Accordo sono derivate dalla situazione cerealicola mondiale ed italiana in questi ultimi anni caratterizzata da raccolti abbondanti e dalla costituzione di forti *stochs* di frumento.

In relazione a quanto disposto dalle clausole dell'Accordo commerciale e finanziario che stiamo esaminando, nessun movimento di agricoltori ha potuto aver luogo, e finora si sono stabilite in Argentina solo poche famiglie rurali, dopo una permanenza di circa sei mesi presso la scuola argentina di Santa Catalina.

L'emigrazione italiana verso la repubblica argentina, che dal 1948 ad oggi ha superato le 350.000 unità, originando un gettito di rimesse in Italia che ha quasi raggiunto i cento milioni di dollari U.S.A., è stata una emigrazione per chiamata, cui l'emigrazione colonizzatrice prevista dall'Accordo in questione non ha potuto aggiunger nulla per la mancanza dei fondi necessari al finanziamento: infatti la legge 29 marzo 1952, n. 364, non si è potuta applicare perché incompleta dal punto di vista amministrativo-finanziario.

Con i disegni di legge intesi a dare esecuzione al Protocollo addizionale italo-argentino dell'8 ottobre 1949 e all'Accordo del 25 giugno 1952, con relativo Protocollo addizionale, si provvede anche perché il Tesoro assicuri — a mezzo dell'Ufficio Cambi — la copertura degli oneri usufruendo di 200 milioni di pesos che sono già in Argentina per il servizio del nostro prestito.

* * *

Onorevoli colleghi, sin dall'ottobre dello scorso anno, il nuovo Governo argentino è andato modificando profondamente il precedente regime commerciale e valutario del Paese, per cui già da tempo si è sentita la necessità di procedere alla revisione dell'accordo del 1952. La revisione era stata iniziata in negoziazioni, che furono sospese dalla rivoluzione antiperonista. Piú recentemente, la possibilità di riprendere le trattative su basi bilaterali è scomparsa di fronte alla nuova tendenza argentina di creare un'area occidentale sul tipo del *Pool* dell'Aia (del Brasile).

All'uopo sono state condotte a Parigi e a Londra conversazioni per fissare le basi di un sistema multilaterale di pagamenti con l'Argentina. A tali conversazioni hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dell'Argentina, i Rappresentanti dei seguenti Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Italia, Francia, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

Il nuovo sistema è già entrato in vigore il 2 del corrente mese, senza la partecipazione della Germania che non ha potuto ancora concordare con l'Argentina una sodisfacente soluzione a certi problemi relativi ai crediti arretrati tedeschi.

L'Italia, pur avendo accettato tutti i principî del nuovo sistema, non ha ancora aderito materialmente allo stesso per una divergenza con l'Argentina sulla interpretazione di una clausola relativa al modo di calcolare la posizione creditoria italiana.

Si ritiene, tuttavia, prossimo l'appianamento di tale divergenza e la conseguente entrata dell'Italia nel sistema Argentino dei pagamenti multilaterali.

Entro tre mesi dall'entrata dell'Italia nel sistema, si dovrà negoziare con l'Argentina un nuovo Accordo che sostituirà quello del 1952.

Le correzioni che il funzionamento dell'Accordo in esame ha rese evidenti e necessarie, non mancheranno, come auspichiamo, di essere tenute in conto durante i negoziati del nuovo strumento; ma nell'attesa si pone il problema della ratifica dell'Accordo conchiuso nel 1952 con relativo Protocollo addizionale.

Il vostro relatore vi propone, onorevoli colleghi, di volerne autorizzare la ratifica.

MARTINO EDOARDO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:

a) Accordo commerciale e finanziario;

b) Protocollo addizionale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, gli importi in *pesos* necessari – fino all'importo massimo di 200 milioni di *pesos* e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili – saranno prelevati dal fondo di riserva in *pesos* costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per Buoni del Tesoro speciali di cui all'articolo 2 della legge medesima, Buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.